



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 30/10/2020

FATTO

La ricorrente riferisce di avere sottoscritto, tra il 03/01/1989 e il 18/07/1989, cinque Buoni Postali Fruttiferi, appartenenti alla serie contraddistinta dalla lett. "P".

Al riguardo, evidenzia che la stampigliatura originaria, apposta sul retro dei buoni, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986.

In particolare, per quel che riguarda i buoni nn. ***237, ***238 e ***258, rileva che non si rinviene alcun timbro dal quale si evinca il recepimento dei tassi di rendimento introdotti con il suddetto D.M., mentre, con riferimento ai buoni nn. ***259 e ***266, precisa che il timbro sovrapposto alla tabella originaria indica i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, lasciando però invariate le condizioni di rendimento per il periodo successivo.

Chiede, pertanto, che l'Arbitro dichiari l'intermediario tenuto a liquidare i rendimenti previsti originariamente sui titoli, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva (€ 260,00). In subordine, per il caso in cui la richiesta relativa ai buoni nn. ***259 e ***266 non sia accolta, chiede che vengano liquidati i rendimenti indicati sul retro dei predetti buoni limitatamente al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dall'emissione, oltre al rimborso delle spese.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario precisa che il rendimento dei buoni fruttiferi della serie "P", cui appartengono i titoli oggetto di ricorso, è stato modificato ed equiparato a quello dei titoli della successiva serie "Q" con D.M. 13/06/1986, emanato in conformità alle previsioni legislative secondo cui il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei buoni



postali può subire variazioni nel corso del rapporto per effetto dalla sopravvenienza di atti normativi.

Rileva, inoltre, che il cliente può ottenere informazioni chiare e precise in merito ai rendimenti dei propri titoli presso qualsiasi ufficio della resistente, nonché controllare, anche in modalità *on line*, le tabelle riepilogative dei tassi applicati ai BPF precedentemente emessi.

Conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con successive memorie di replica, parte ricorrente si riporta a quanto già esposto in sede di ricorso, sottolineando come la resistente, senza produrre alcuna documentazione a supporto delle proprie argomentazioni, fondi le proprie difese sulla possibilità normativa di variare i saggi di interesse dei buoni già emessi, trascurando tuttavia di considerare che i titoli oggetto di ricorso sono stati sottoscritti nel 1989.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito al rendimento di alcuni Buoni Postali Fruttiferi della serie "P", emessi nel corso del 1989, successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986, n. 148, istitutivo della serie di buoni postali contraddistinti dalla lettera "Q".

In proposito, va preliminarmente chiarito che, secondo il citato D.M., anche i buoni della precedente serie "P", emessi a far data dal 1° luglio 1986, dovevano essere considerati a tutti gli effetti come titoli della nuova serie "Q", salvo l'obbligo per gli uffici postali di apporre sulla parte anteriore del titolo un timbro con la dicitura "Q/P" e sulla parte posteriore un ulteriore timbro, recante l'indicazione dei nuovi tassi di rendimento (art. 5). Ai buoni delle serie precedenti alla "Q", invero, sarebbero stati comunque applicati i saggi di interesse previsti per i buoni della nuova serie, in conformità alle previsioni dell'art. 6 D.M. 13/06/1986.

Ora, nel caso di specie, è pacifico che le stampigliature recanti, sul retro, le diverse condizioni di rendimento previste dal D.M. del 13/06/1986, siano state correttamente apposte solo sui buoni nn. ***259 e ***266, appartenenti all'originaria serie "P". Manca tuttavia, nella timbratura apposta dall'ufficio, ogni indicazione relativa al periodo successivo al 20° anno dall'emissione, non risultando modificate, sul punto, le originarie previsioni di rendimento specificate sui titoli.

A tal riguardo può richiamarsi, pertanto, il consolidato orientamento di quest'Arbitro secondo cui, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia, come nel caso di specie, antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si genera nel cliente un legittimo affidamento, meritevole di tutela, sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo. E difatti, nella disciplina dei BPF il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti, sicché il tenore letterale del documento costituisce il nucleo informativo in base al quale il sottoscrittore valuta la convenienza dell'affare, confidando legittimamente sul fatto che il rapporto sia disciplinato in conformità a quanto enunciato dai buoni. In circostanze come quelle in esame, quindi, al possessore del titolo devono essere applicate le condizioni riprodotte sullo stesso, riconoscendogli il rendimento previsto sul retro del buono con riferimento al periodo compreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno successivo a quello di emissione (Coll. coord., n. 5674/13 e n. 6142/20; Coll. Torino, dec. n. 3226/18; Coll. Bologna, dec. n. 17516/18; Coll. Napoli, dec. n. 7726/18; Coll. Roma, dec. n. 8791/17). Limitatamente ai buoni nn. ***259 e ***266, dunque, la domanda del ricorrente può essere accolta nei limiti sopra specificati.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto concerne, invece, i buoni nn. ***237, ***238 e ***258, va evidenziato che gli stessi non recano, né sulla parte anteriore né sulla parte posteriore, alcun timbro contenente le diverse condizioni di rendimento applicabili ai buoni della serie "Q". Per le medesime ragioni sopra esposte, dunque, il Collegio ritiene, conformemente al consolidato orientamento di quest'Arbitro, che alla ricorrente debba essere riconosciuto, per l'intera durata del rapporto, il rendimento previsto dall'originario regolamento pattizio.

Parte ricorrente ha inoltre diritto ai chiesti interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla data del reclamo, nonché alla rifusione delle spese di assistenza difensiva, che possono essere liquidate nella misura di € 200,00 (con esclusione delle somme versate per l'adesione all'associazione dei consumatori tramite la quale è stato presentato il reclamo: Coll. Palermo, n. 14148/20).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni *259 e ***266, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; quanto agli altri titoli, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 1° anno. Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI